



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 242 del 26/05/2022

PDL " Interpretazione autentica della legge regionale n. 1 del 27 gennaio 2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della regione Campania - legge finanziaria regionale 2012”

Firmato da: Gennaro Oliviero



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di legge

Art. 1

Interpretazione autentica della legge regionale n. 1 del 27 gennaio 2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della regione Campania - legge finanziaria regionale 2012”.

1. Il comma 12-quater dell’art. 23 della legge regionale n. 1 del 27 gennaio 2012 si interpreta nel senso che sono esclusi dalla relativa applicazione i responsabili di segreteria e i coordinatori dei gruppi consiliari per i quali il trattamento economico rimane definito dall’art. 15, comma 5, del regolamento recante “Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale” approvato con delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 369 del 27 febbraio 2015, pubblicato sul BURC n. 15 del 4 marzo 2015.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L’art. 23, comma 12-quater della L.R. n. 1 del 27 gennaio 2012, come introdotto dall’art.3 della L.R. n. 2 del 4 marzo 2021, nel demandare all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la determinazione dei criteri di individuazione dell’ammontare e le modalità di erogazione dell’emolumento unico omnicomprensivo per il personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione degli organi politici, ha stabilito che l’emolumento è calcolato tenendo conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro riconosciuto al personale di ruolo del Consiglio regionale per gli istituti regolati dal CCNL.

Per superare difficoltà interpretative insorte in sede di attuazione della citata normativa, con la proposta di legge si chiarisce che, entro i limiti massimi di spesa definiti dall’art. 65, comma 9, della legge regionale n. 5 del 29 giugno 2021, ai responsabili di segreteria ed ai coordinatori dei gruppi consiliari spetta il trattamento economico definito dall’art. 15, comma 5, del regolamento recante l’ordinamento amministrativo del Consiglio regionale, approvato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai sensi dell’art. 23, comma 12, della citata L.R. n. 1 del 27/1/2012, con delibera n. 369 del 27 febbraio 2015, pubblicato sul BURC n. 15 del 4 marzo 2015.

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.